



COMUNE DI IRGOLI (NU)

Protocollo Partenza

n. **0004822** del **23-09-2014**

ore 8.34.27

Cat. 1 - Clas: 7 - Sottocl. 1



Ordinanza n° 33/2014

**ORDINANZA PER LA PARTECIPAZIONE DEI CAVALIERI ALLA PROCESSIONE
RELIGIOSA PER I FESTEGGIAMENTI
IN ONORE DI SAN MICHELE**

STAZIONE CARABINIERI IRGOLI

QUESTURA DI NUORO

ALL'ALBO PRETORIO ON LINE - SEDE

AI LOCALI PUBBLICI

SITO INTERNET - SEDE

p.c. COMITATO SAN MICHELE
c.a. Porcu Jacopo
via Matteotti - IRGOLI -

IL SINDACO

Allo scopo di consentire lo svolgimento della processione religiosa accompagnata dai figuranti a cavallo in Onore San Michele Arcangelo per il giorno **28 settembre 2014** che si terrà per alcune vie del paese;

Vista la deliberazione della G.M. n. 30 del 12.04.2012.

Vista l'ordinanza sindacale n. 17 del 09 maggio 2012.

Visti gli artt. 5 comma 3° e 7 del nuovo C.D.S. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di esecuzione.

Visto l'art. 25 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n° 773) e dagli artt. 29 e ss. del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940 n° 635);

ORDINA

che il giorno 28 settembre 2014 dalle ore 09:30 fino al termine della processione religiosa che accompagnerà il Santo nell'omonima Chiesa Campestre, è vietata la circolazione degli autoveicoli nelle sotto elencate vie per il passaggio dei figuranti a cavallo e dei veicoli che accompagneranno il Santo nel centro abitato:

- Sagrato Chiesa di San Nicola;
- tratto compreso da via Santa Croce sino all'intersezione con la via C. Soro;
- via C. Soro dall'intersezione con la via Santa Croce sino all'intersezione con la Via Santo Stefano;
- via Santo Stefano sino all'intersezione con la via Gramsci;
- via Gramsci sino all'intersezione con la via A. Segni;

- via Segni dall'intersezione con la via Gramsci sino all'intersezione con la via De Gasperi;
- via de Gasperi dall'intersezione con la via Segni sino all'intersezione con la via Marconi;
- via Marconi sino all'intersezione con la Piazza San Giuseppe;
- Piazza San Giuseppe;
- via Roma;
- via Vittorio Emanuele;
- Piazza San Francesco;
- via Funtana Manna sino ad accompagnare il Santo presso la Chiesa Campestre San Michele.

Il Comitato Organizzatore dei festeggiamenti in collaborazione con le forze dell'ordine tutte dovrà sia coadiuvare all'allontanamento dei cavalieri una volta conclusa la processione, sia garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992 n° 285) e dal suo Regolamento di esecuzione; ed in particolare:

- dovrà essere rispettato il percorso suddetto;
- i cavalieri dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento contenute nel disciplinare adottato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione n°30 adottata dalla Giunta Comunale in data 12.04.2012, in particolare occupando la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra e procedendo a formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla normale circolazione, ovvero osservando ogni altra cautela o regola di comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo per la circolazione e degli stessi partecipanti.
- È severamente vietato transitare sui marciapiedi o altre zone riservate al passaggio dei pedoni;
- E' istituito altresì il divieto di sosta e fermata di qualsiasi veicolo lungo il percorso a partire dalle ore 09:00 sino al passaggio della processione religiosa.

Si evidenzia che l'amministrazione suddetta dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti alla cerimonia.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per il diritto dei terzi e con espresso obbligo da parte dei cavalieri di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione citata derivanti dallo svolgimento della cerimonia, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della cerimonia, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del nuovo C.D.S., ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti secondo quanto stabilito dall'art. 7 bis del T.U.E.L.

In applicazione all'art. 4 c. 4 della L. 23/92 e ss.mm., avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199 entro 120 giorni, avanti al TAR regionale entro 60 giorni da parte di chi ne abbia un interesse concreto ed attuale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

